

1) COPIA CLIENTE

FOGLIO INFORMATIVO E DIRITTI DEL SOCIO

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti (provvedimento Banca d'Italia 15 luglio

2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 C.C.

Aggiornamento (4/2016) del 19 dicembre 2016

Sezione I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

La Società Cooperativa FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è una cooperativa di garanzia collettiva fidi (confidi), con sede legale in Lodi, via Benedetto Croce n.19 e sede operativa in Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16; telefono 0373/472707, telefax 0373/472708, web www.fidicom.it; posta elettronica info@fidicom.it, PEC: info@pec.fidicom.it, iscritta al n. 02197360981 del Registro delle Imprese di Lodi, medesimo numero di codice fiscale e di Partita IVA n. 0219736098, intermediario finanziario iscritto al n. 32922 della sezione prevista dall'art. 155, comma 4 del D. lgs. n. 385/03 e ss. mm. (TUB), iscritta al n. A14665 dell'albo delle Società Cooperative.

Sezione II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Denominazione ente/società: _____

Cognome e nome della persona fisica: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

e-mail: _____

Qualifica (da barrare):

dipendente di FIDICOM

agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____

mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. _____

ente convenzionato (associazione di categoria) per la raccolta delle domande di garanzia

Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo

Il sottoscritto _____ Cod.Fisc. _____ in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

dichiara di aver ricevuto del Foglio Informativo e dei Diritti del Cliente.

Luogo e data di ricezione _____ Firma _____

Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di attività di tipo mutualistico esclusivamente a favore dei soci. La stessa, quindi, non ha fini di lucro.

L'attività offerta dalla FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa, consiste principalmente nel prestare servizi a favore dei propri soci cooperatori al fine di favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie collettive dei fidi nell'interesse dei soci nonché di fornire assistenza tecnica-strumentale nei rapporti con il sistema bancario e creditizio. La Cooperativa si propone, infatti, di offrire assistenza ai soci per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento, prestando attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riguardo all'accesso a forme di finanziamento agevolato, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

La Cooperativa, in particolare, può garantire le operazioni di credito sia a breve che a medio-lungo termine comprese le operazioni di locazione finanziaria (leasing), di cessione di crediti e altre operazioni di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese.

A tal fine la FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie.

Ammissione Socio

Per poter fruire dei servizi offerti dalla FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa il soggetto deve preliminarmente acquisire la qualità di socio. A tal fine, lo stesso dovrà inoltrare una apposita istanza di adesione (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it alla voce La garanzia a supporto delle imprese - Iter procedurale) e sottoscrivere una quota di capitale sociale pari a 25,00 euro nonché versare la somma di 150,00 euro quale tassa di ammissione a nuovo socio. La tassa di ammissione a socio non può essere restituita.

Possono assumere la qualifica di soci i soggetti titolari di piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi o di imprese artigiane o agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti ad albi professionali e le associazioni professionali nella misura in cui svolgano un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI. Possono, inoltre, essere soci gli enti privati, le associazioni e le imprese di maggiori dimensioni, operanti nei settori sopra citati, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentanti più di 1/6 (un sesto) della totalità delle imprese socie.

L'istanza sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione del Confidi, il quale, verificata l'esistenza delle qualità richieste dallo Statuto ne delibera l'accoglimento.

La qualità di socio inizia ad avere efficacia dalla data di iscrizione nel libro soci della Cooperativa e mantenuta sino al recesso o alla esclusione, a norma dello Statuto Sociale.

Sezione IV - CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA RILASCIATA DA FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979

L'attività di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa consiste nella prestazione di garanzia collettiva nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituiti di credito e Intermediari Finanziari (da ora in poi indicati genericamente come "Banca") con i quali la Cooperativa ha stipulato apposita convenzione.

A seguito della richiesta di accesso al credito rivolta alla Banca ed inoltrata alla stessa dal socio, direttamente o per il tramite di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa, quest'ultimo si impegna, mediante contratto sottoscritto direttamente con la Banca, a rimborsare a quest'ultima il credito concesso e quanto altro richiesto dalla stessa, la quale provvederà ad indicare al proprio cliente le caratteristiche dei rischi tipici e tutte le forme di impegno patrimoniale assunte.

Per quanto concerne l'attività del Confidi, il socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una "istanza di rilascio di garanzia collettiva" - scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it - corredata da tutta la documentazione richiesta, che sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione da parte del Comitato Centrale del Credito, interno al Confidi, che esprime un parere non vincolante sul merito creditizio dell'impresa.

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa, nella valutazione del rilascio della garanzia, potrebbe richiedere al socio garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.).

La garanzia collettiva prestata dal Confidi di norma è pari al 50% del valore dell'affidamento concesso al socio, salvo situazioni particolari che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione e/o disciplinate dalle Convenzioni Bancarie stipulate ed in vigore.

Per affidamento si intende ogni forma tecnica di fido: mutuo chirografario, mutuo ipotecario, scoperto di c/c, anticipo fatture, castelletto s.b.f. ed ogni altro prodotto di finanziamento alle imprese.

La garanzia rilasciata da FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è accessoria e disciplinata dalla convenzione in essere; essa può essere "sussidiaria" o "a prima richiesta", a valere sul patrimonio o a valere su fondi monetari.

La garanzia si definisce "sussidiaria" qualora il Confidi possa opporre alla Banca il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del socio debitore.

La garanzia si definisce "a prima richiesta" qualora la Banca possa rivolgersi direttamente al Confidi per il pagamento del debito contratto dal socio debitore senza la preventiva escussione del suo patrimonio.

La scelta della "sussidiarietà" o della "prima richiesta" è lasciata al Confidi e/o è indicata nelle convenzioni stipulate con le Banche il cui elenco è disponibile sul sito www.fidicom.it alla voce "Istituti Convenzionati".

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa può controgarantirsi con il Fondo di Garanzia - L. 662/96 (www.fondidigaranzia.it), nel caso in cui ne sussistano i requisiti indicati dalle procedure del Fondo di Garanzia e qualora la FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa desideri controgarantirsi col Fondo in oggetto. Il Fondo di Garanzia (L. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) è istituito e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) capofilato dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. (www.mcc.it), che ne è il gestore. La scelta della controgaranzia è la stessa scelta dal confidi per l'Impresa, "sussidiaria" o a "prima richiesta".

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa può co-garantirsi con ISMEA-SGFA (<http://www.ismea.it>). L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Principali rischi dell'operazione

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente tra il socio e la FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa sono connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca.

Nel caso in cui il socio – debitore ovvero gli eventuali garanti risultino inadempienti verso la Banca e quest'ultima viene soddisfatta nel suo credito dalla FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa per la percentuale di propria competenza, quest'ultima procederà a richiedere al socio-debitore o agli eventuali garanti la restituzione di quanto corrisposto alla Banca. In caso di inadempimento del socio, la FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa potrà trattenere la quota di capitale sociale dallo stesso versata ed escluderlo dalla società e trattenere il versamento a Fondo Rischi Indisponibili dallo stesso versato, procedendo anche alle eventuali azioni legali per il recupero delle somme dovute.

Si evidenzia che in caso di inadempimento del socio e di conseguente rimborso della FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa nei confronti della Banca del valore del credito garantito, i precedenti crediti di firma si trasformano in crediti per cassa del Confidi verso i soci e sugli stessi matureranno anche i relativi interessi di mora (che decorreranno dal rimborso effettuato dal Confidi alla Banca fino alla restituzione da parte del socio) che il socio – debitore sarà tenuto a corrispondere al Confidi unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi.

Banca e FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. È espresso onere/obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa mediante l'escussione della garanzia.

L'eventuale inadempimento del Socio verso FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa.

Sezione V - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SOCIO CONNESSE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA COLLETTIVA DA PARTE DEL CONFIDI

Contributi e commissioni di garanzia per il rilascio della garanzia*

Iscrizione nuovo socio

Quota sociale	€ 25,00
Tassa di ammissione	€ 150,00

La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di ammissione. La tassa di ammissione è versata a titolo definitivo e non può essere restituita.

Diritti di segreteria

Per una richiesta di finanziamento superiore a € 50.000,00, è prevista la corresponsione, all'atto dell'erogazione, dei diritti di segreteria pari allo 0,15% dell'importo della richiesta di finanziamento fino ad un massimo di € 225,00 (duecentoventicinque/00). I diritti di segreteria restano calcolati come indicato anche per le richieste di moratoria. I diritti di segreteria non devono essere corrisposti nuovamente se la delibera è presentata su di un'altra banca entro la scadenza delle lettera di garanzia stessa. I diritti di segreteria sono calcolati sull'ammontare totale delle richieste di finanziamento presentate.

Spese di istruttoria

- Richiesta di finanziamento inferiore a € 25.000,00
(escluso IVA) € 150,00
devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia
- Richiesta di finanziamento compresa tra € 25.001,00 e € 50.000,00
(escluso IVA) € 300,00
di cui 150,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia
- Richiesta di finanziamento superiore a € 50.000,00
1% del finanziamento fino ad un importo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) - escluso IVA
di cui 0,30% del fin. (escluso IVA) deve essere versato all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia, fino ad un importo massimo di € 300,00 (trecento/00) – escluso IVA.

Le spese di istruttoria restano calcolate come indicato sopra anche per le richieste di moratoria.

Le spese di istruttoria sono sempre pari all'1% del finanziamento (senza un tetto massimo di importo) in caso di garanzie rilasciate per la ristrutturazione del debito; anche in questo caso le spese di istruttoria anticipate non possono superare importo massimo di € 300,00 (trecento/00) – escluso IVA.

Le spese di istruttoria sono sempre calcolate esclusivamente sul totale delle linee richieste per ogni delibera. Quindi l'ammontare di calcolo deriva sempre dalla somma delle linee richieste, anche se individuate su banche diverse.

Le spese di istruttoria non devono essere corrisposte nuovamente se la delibera è presentata su di un'altra banca entro la scadenza delle lettera di garanzia stessa.

In caso di mancato rilascio della garanzia, di rinuncia alla garanzia rilasciata e/o di mancata concessione del finanziamento, le spese di istruttoria anticipate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione della garanzia non sono restituite.

Spese di Istruttoria e consulenza ISMEA-SGFA

Nel caso di aziende agricole che possono beneficiare della garanzia ISMEA-SGFA (<http://www.ismea.it>), il Confidi effettua l'attività di istruttoria e consulenza per l'ottenimento della garanzia e per l'eventuale co-garanzia del confidi.

Le spese di istruttoria nel caso di pratica con ISMEA-SGFA sostituiscono le spese di istruttoria standard.

Richiesta di finanziamento fino a € 300.000,00 € 1.500,00

(escluso IVA)

di cui 300,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione

Richiesta di finanziamento compresa tra € 300.001,00 e € 500.000,00 € 1.750,00

(escluso IVA)

di cui 300,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione

Richiesta di finanziamento compresa tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 € 2.000,00

(escluso IVA)

di cui 300,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione

Richiesta di finanziamento da € 1.000.001,00 € 2.250,00

(escluso IVA)

di cui 300,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione

Escluso l'anticipo in caso di richiesta di co-garanzia al Confidi, le spese di istruttoria devono essere corrisposte all'ottenimento della quotazione di pricing da parte di ISMEA.

In virtù della convenzione stipulata tra il Confidi e ISMEA, il Confidi è autorizzato a comunicare all'impresa i costi di ISMEA.

In caso di mancato rilascio della garanzia, di rinuncia alla garanzia rilasciata e/o di mancata concessione del finanziamento, le spese di istruttoria anticipate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione della garanzia non sono restituite.

Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia

In caso di concessione del finanziamento, la commissione annua è pari a € 50,00 è applicata ed addebitata annualmente a mezzo R.I.D. entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'erogazione o alla messa in disponibilità dell'affidamento a breve.

Commissioni

Le commissioni sono calcolate in percentuale sull'importo del finanziamento erogato e sono addebitate all'erogazione del finanziamento oppure alla messa in disponibilità dello stesso. La percentuale delle commissioni è calcolata secondo il profilo di rischio espresso dall'indicatore **Perform - CRIF Credit Bureau Score**.

CRIF Credit Bureau Score	Affidamenti a breve*	sussidiaria		a prima richiesta	
			contr. FdG		controgar**
Da P a O	Rischio basso	1,00%	0,75%	1,25%	0,94%
Da N a L	Rischio medio basso	1,35%	1,01%	1,65%	1,24%
Da I a E	Rischio medio alto	1,75%	1,31%	2,00%	1,50%
Da D a A	Rischio alto	2,00%	1,50%	2,25%	1,69%

La commissione è secca (flat)

*esclusi i codici ATECO dell'Agricoltura

**la controgaranzia può essere fornita dal Fondo di Garanzia per le PMI oppure dalla Linea controgaranzia di Finlombarda

CRIF Credit Bureau Score	Affidamenti a breve per codici ATECO Agricoltura	sussidiaria	a prima richiesta
Da P a O	Rischio basso	0,75%	0,90%
Da N a L	Rischio medio basso	0,90%	1,05%
Da I a E	Rischio medio alto	1,05%	1,20%
Da D a A	Rischio alto	1,20%	1,35%

La commissione è secca (flat)

CRIF Credit Bureau Score	Finanziamenti chirografari	sussidiaria		a prima richiesta	
			contr. FdG		controgar**
Da P a O	Rischio basso	0,50%	0,38%	0,80%	0,60%
Da N a L	Rischio medio basso	0,60%	0,45%	0,90%	0,68%
Da I a E	Rischio medio alto	0,75%	0,56%	1,00%	0,75%
Da D a A	Rischio alto	0,90%	0,68%	1,10%	0,83%

La commissione è calcolata sull'importo finanziato per ogni anno di finanziamento

**la controgaranzia può essere fornita dal Fondo di Garanzia per le PMI oppure dalla Linea controgaranzia di Finlombarda

Finanziamenti ipotecari	
Investimenti e start up	2,00%

La commissione è secca (flat)

CRIF Credit Bureau Score	Finanziamenti ipotecari	liquidità
Da P a O	Rischio basso	3,00%
Da N a L	Rischio medio basso	3,35%
Da I a E	Rischio medio alto	3,65%
Da D a A	Rischio alto	4,00%

La commissione è secca (flat)

In caso di ristrutturazione del debito le commissioni di garanzia sono pari all'1,10% annuo sull'importo finanziato per ogni anno di finanziamento; la commissione di garanzia per la ristrutturazione del debito è la medesima anche in presenza di una garanzia ipotecaria. La stessa commissione può essere calcolata per un numero massimo di anni pari a 6 (sei), anche se il periodo di ammortamento è di durata superiore.

Tale suddivisione delle commissioni di garanzia è da intendersi su garanzie rilasciate con percentuale minima del 30%. Per le richieste di garanzia con percentuali superiori al 50% la commissione di garanzia subirà l'incremento dello 0,1% per ogni incremento della garanzia pari al 10%; l'incremento delle commissioni non viene applicato se viene ottenuta la contro garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Per le richieste di garanzia con percentuale inferiore al 30%, le commissioni di garanzia sono ridotte proporzionalmente (ad esempio: 50%:20%=100:40).

Per il rilascio di una garanzia ad una start up per un'operazione non ipotecaria, in mancanza di CRIF Credit Bureau Score, il rischio sarà considerato medio alto.

Nel caso dei rinnovi di garanzie per affidamenti a breve termine (già sperimentati da un anno), se il sistema interno Sprint 2.0 di Crif rilascia una valutazione a semaforo verde oppure giallo, cui segua un andamentale di Centrale Rischi/Crif regolare che non presenti sconfini e un rapporto regolare con il Confidi, è possibile ridurre il rischio (CRIF Credit Bureau Score) di una classe. La riduzione è possibile per tutti i rischi differenti dal rischio basso.

Al sussistere delle medesime condizioni indicate per i rinnovi e ad esclusione delle nuove imprese, per un'impresa con rischio non calcolabile è possibile applicare una riduzione a rischio medio basso oppure basso dietro parere positivo dell'Organo deliberante le garanzie.

Prima che sia decorsa più della metà della durata della garanzia stessa, nel caso di sostituzione con una nuova garanzia del Confidi di importo almeno pari a quello originario della garanzia surrogata, valutato il merito creditizio dell'impresa, l'Organo deliberante può concedere una riduzione delle commissioni di garanzia fino al 25%.

Fondo Rischi Garanzie Prestate

L'importo è corrisposto una tantum al momento dell'erogazione e calcolato dal Confidi in sede di deliberazione della garanzia. In via ordinaria è pari al 2,5% dell'importo del finanziamento erogato; il Consiglio d'Amministrazione può deliberare di non richiederlo, un importo inferiore o superiore in relazione alla situazione patrimoniale del Confidi, al rischio dell'operazione di garanzia ed in relazione ai termini delle convenzioni con l'Ente Finanziatore. In caso di inadempimento del finanziamento garantito ovvero di inadempimento di altri finanziamenti precedenti o successivi conclusi con la garanzia del Confidi anche a favore di diversi soggetti finanziatori, il Confidi utilizzerà il Fondo Rischi per il pagamento della garanzia e, in tal caso, nulla potrà essere restituito.

Alla regolare estinzione del finanziamento garantito il Fondo Rischi sarà restituito, secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui il cliente abbia in corso altri rapporti garantiti dal medesimo Confidi anche con diversi soggetti finanziatori, nella misura in cui e a condizione che il cliente dimostri la regolarità dello svolgimento dei suddetti rapporti;
- qualora sia necessario trattenere il Fondo Rischi ad integrazione del FONDO RISCHI (inteso come Fondo Monetario da convenzione) complessivo in essere presso il soggetto finanziatore e determinato secondo il moltiplicatore alla medesima data vigente in virtù della Convenzione che il richiedente espressamente accetta ed approva, potrà essere restituito solo nella misura in cui esso ecceda tale limite minimo del Fondo Rischi. Solo il Consiglio di Amministrazione ha potere di delibera in materia.

In caso di estinzione anticipata dei finanziamenti o di chiusura non regolare delle linee di credito garantite, il Fondo Rischi potrà essere restituito solo allo spirare dei termini indicati dagli articoli 65 e 67 l.f.

In tutti gli altri casi il Fondo Rischi sarà restituito a seguito di presentazione di richiesta scritta inviata al Confidi mediante raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata non prima di sei mesi dall'estinzione del rapporto.

Quote sociali

Oltre i 25,00 euro di quota sociale di iscrizione, le quote sociali da versare sono pari al 2,5% del finanziamento erogato ed addebitate all'atto dell'erogazione. Una somma corrispondente al 2,5% dell'importo totale della somma finanziata, imputata al socio quale propria quota di capitale sociale aggiungendosi ai 25 euro sopra indicati. Per le richieste di garanzia con percentuale inferiore al 30%, le quote sociali sono ridotte proporzionalmente (ad esempio: 50%:20%=100:40) solamente nel caso in cui la scelta non comporti un disallineamento patrimoniale tra fondi monetari richiesti dalla convenzione bancaria di riferimento e finanziamenti in essere.

Dette spese di istruttoria (escluse quelle anticipate), diritti di segreteria, la commissione di garanzia nonché i fondi rischi e le quote sociali anzidetti, devono essere integralmente corrisposti al Confidi al momento del rilascio della Garanzia, in particolare tali oneri, di norma, sono versati al Confidi per il tramite dell'intermediario garantito in fase di erogazione del finanziamento dietro formale autorizzazione scritta da parte del socio con la domanda di garanzia e comunicata all'intermediario.

Le spese di riconciliazione annua della posizione di garanzia sono corrisposte ogni anno successivo all'accensione del finanziamento entro la fine del mese di febbraio e per tutti gli anni di durata del finanziamento. Il pagamento è effettuato in virtù della sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione permanente all'addebito in c/c - R.I.D.. L'addebito termina in caso di estinzione anticipata del finanziamento o, inevitabilmente, al termine del finanziamento.

Qualora la garanzia collettiva prestata dal Confidi si trasformi da credito di firma in credito per cassa - cioè quando il Confidi abbia provveduto al pagamento della garanzia per l'inadempimento del debitore- il socio-debitore dovrà sostenere gli ulteriori costi inerenti gli interessi di mora (che decorreranno dal rimborso effettuato dal Confidi alla Banca fino alla restituzione da parte del socio) e tutte le spese (legali, giudiziarie...) documentate sostenute dallo stesso Confidi per il recupero dei crediti o quelle rimborsate alla banca.

***Contributi e commissioni di garanzia per il rilascio della garanzia agevolati**

La garanzia Fidicom a supporto dell'erogazione delle tredicesime mensilità, quattordicesime mensilità e finanziamento imposte ha condizioni agevolate per le caratteristiche seguenti:

Importo massimo garanzia netta (al netto di pegno o contro garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI):

max € 100.000,00

Durata: da 6 a 12 mesi

Rimborso rateale mensile

Tasso di interesse applicato secondo la convenzione Fidicom con l'istituto di credito

Garanzia Fidicom a prima richiesta al 50%

Le condizioni del prodotto Garanzia Smart sono agevolate come descritto di sotto a condizione che:

1. l'impresa non presenti pregiudizievoli;
 2. gli amministratori dell'impresa non presentino pregiudizievoli;
 3. all'impresa risulti assegnata una valutazione Verde dal sistema di *scoring* Sprint 2.0 di Crif utilizzato dal Confidi;
 4. il finanziamento sia erogato entro e non oltre 30 giorni dal giorno di pagamento prestabilito nella motivazione del prodotto.
- In caso di mancanza di una sola delle condizioni di cui sopra, il *pricing* della garanzia sarà quello ordinario.

Iscrizione nuovo socio

Quota sociale

€ 25,00

Tassa di ammissione

€ 150,00

La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di ammissione

Diritti di segreteria

Non è applicato nessun diritto di segreteria.

Spese di istruttoria

Richiesta di finanziamento inferiore a € 25.000,00

€ 112,50 (escluso IVA)

devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia

Richiesta di finanziamento compresa tra € 25.001,00 e € 50.000,00

€ 225,00 (escluso IVA)

di cui 150,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia

Richiesta di finanziamento superiore a € 50.000,00

€ 375,00 (escluso IVA)

di cui 150,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia

Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia

La commissione annua non viene applicata.

Commissioni di garanzia

Le commissioni sono calcolate in percentuale sull'importo del finanziamento erogato e sono addebitate all'erogazione del finanziamento. Le commissioni annue sull'importo finanziato sono pari:

a prima richiesta	
	contr. FCG
0,80%	0,60%

Fondo Rischi Garanzie Prestate

Il Fondo Rischi Garanzie Prestate da versare è pari all'**1%** del finanziamento erogato ed addebitato all'atto dell'erogazione.

Quote sociali

Le quote sociali da versare sono pari al **2,5%** del finanziamento erogato ed addebitate all'atto dell'erogazione. Nel caso in cui fosse erogato un finanziamento a estinzione del precedente il versamento delle quote sociali integra quelle già versate per mantenere il 2,5% sull'ammontare totale.

Altri servizi

Il servizio prevede la proposta dell'attività di consulenza finalizzata all'ottenimento della garanzia, che viene regolata con apposito contratto proposto al socio dalla COOPERATIVA. L'attività di consulenza può essere realizzata anche da società di servizi controllata dal Confidi e/o da professionisti/società specializzate.

Il servizio prevede l'incasso della quota associativa per conto delle Associazioni di Sistema Commercio e Impresa (www.sistema-impresa.org) del territorio italiano. Nel caso in cui vi siano i requisiti di adesione, il referente del confidi propone l'adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale FORMAZIENDA (www.formazienda.com) ed al sistema dell'Ente Bilaterale EBITEN (www.ebiten.it). Il referente del Confidi illustra in modo compiuto e dettagliato i servizi ed i relativi eventuali costi. Ogni informazione aggiuntiva è reperibile sui siti web di riferimento indicati.

Oltre ai servizi di cui sopra, Fidicom, in virtù di apposita convenzione, può offrire ai propri soci assistenza per l'ottenimento della Garanzia da parte di Pasvim S.p.a. - www.pasvim.it, a patto che il socio possa essere controgarantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96). **La garanzia di Pasvim è finalizzata all'ottenimento di finanziamenti da parte di Intesa Sanpaolo.** Per l'effettuazione del suddetto servizio, ai soci/aspiranti soci saranno proposti i seguenti costi:

▪ Finanziamenti a breve termine (max 18 mesi - 1 gg):

- Quota sociale di iscrizione (solo per nuovi soci): € 25;
- Tassa di ammissione (solo per nuovi soci): € 150;
- Spese istruttoria***: 1% del finanziamento erogato + iva;
- Quote sociali all'erogazione: 1% del finanziamento erogato.

La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di ammissione. La tassa di ammissione è versata a titolo definitivo e non può essere restituita.

****Le spese di istruttoria debbono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza per l'ottenimento della garanzia Pasvim. In caso di mancato rilascio della garanzia, di rinuncia alla garanzia rilasciata e/o di mancata concessione del finanziamento, le spese di istruttoria anticipate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione della garanzia non sono restituite.*

▪ Finanziamenti a medio-lungo termine:

- Quota sociale di iscrizione (solo per nuovi soci): € 25;
- Tassa di ammissione (solo per nuovi soci): € 150;
- Diritti di segreteria: 0,15% del finanziamento erogato;
- Spese istruttoria: 1% del finanziamento erogato;
- Quote sociali all'erogazione: 1% del finanziamento erogato.

La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di ammissione. La tassa di ammissione è versata a titolo definitivo e non può essere restituita.

****Le spese di istruttoria debbono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza per l'ottenimento della garanzia Pasvim. In caso di mancato rilascio della garanzia, di rinuncia alla garanzia rilasciata e/o di mancata concessione del finanziamento, le spese di istruttoria anticipate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione della garanzia non sono restituite.*

I costi della garanzia di Pasvim saranno illustrati ai soci/aspiranti soci da parte del personale di Fidicom in conformità con quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza ed in base a quanto pubblicato su www.pasvim.it.

Sezione VI - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLA FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979 SOC. COOP

Perfezionamento ed efficacia della garanzia

Il Garanzia si perfeziona con l'accettazione da parte del cliente mediante apposizione della sua firma sul Mod. B di Istanza di Garanzia. Tuttavia, la garanzia acquista efficacia in subordine all'erogazione e a decorrere dall'erogazione del finanziamento o disposizione del fido. Inoltre, considerato il carattere oneroso della Garanzia, l'efficacia dello stesso resta subordinata anche al pagamento dei costi della garanzia. Qualora FIDICOM Garanzia al Credito 1979 s.c. richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della

Legge 662/96, il rilascio della garanzia è altresì subordinato alla positiva delibera di ammissione da parte del Comitato di Gestione del Fondo.

Risoluzione del contratto ed inefficacia della garanzia

La Garanzia si intenderà automaticamente risolta ed inefficace, senza necessità per il Confidi di avvertire il Cliente-socio, nei seguenti casi:

- mancata erogazione o messa a disposizione del credito dall'Ente Finanziatore entro 3 mesi dalla concessione della garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con l'Ente o indicato nella lettera di garanzia);
- mancato pagamento del Cliente delle quote sociali, dei fondi rischi indisponibili e dei costi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi per il rilascio iniziale della garanzia, nonché per i rinnovi successivi anche se parziali, entro 15 giorni dall'erogazione del finanziamento o perfezionamento dei rinnovi, salvo diverso termine previsto dal Confidi in accordo con l'Ente Finanziatore;
- mancata rispondenza dell'operazione alle finalità espresse nella lettera di garanzia e documento di sintesi;
- estinzione anticipata del finanziamento garantito previo rilascio di un atto liberatorio dall'Ente Finanziatore.

Recesso

Il Cliente-socio ha diritto di recedere dalla garanzia, subordinatamente al rilascio a cura dell'Ente Finanziatore, di una dichiarazione che liberi FIDICOM Garanzia la Credito 1979 s.c. dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico. In caso di recesso, così come nell'ipotesi di estinzione anticipata di garanzia concessa a seguito dell'estinzione anticipata del relativo finanziamento o per qualsivoglia altro motivo, al cliente non verrà restituita alcuna commissione eventualmente versata a FIDICOM Garanzia la credito 1979 s.c..

Il recesso dalla garanzia non comporta il recesso dallo status di socio di FIDICOM Garanzia la Credito 1979 s.c..

Recesso dal Confidi e/o restituzione quote sociali

Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi rilasciata dall'intermediario finanziario garantito. Ha, altresì, diritto di recesso nel caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata o per naturale scadenza del finanziamento garantito.

In ogni caso non è previsto il rimborso degli importi pagati per le spese di istruttoria, per la tassa di ammissione, per la tassa annuale e per le commissioni di garanzia.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto della FIDICOM Garanzia al Credito 1979 s.c., cui si rimanda, al socio receduto o escluso, la quota sociale versata (che si compone della percentuale dell'importo totale della somma finanziata, qualora vi fosse, oltre ai 25 euro di iscrizione), sarà rimborsata nel limite massimo dell'importo versato, al netto di eventuali sue posizioni debitorie esistenti nei confronti del Confidi al momento della liquidazione della quota stessa. Il socio non ha diritto alla liquidazione della propria quota sociale prima di aver completamente estinto il proprio debito nei confronti del Confidi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio (che coincide con l'approvazione del bilancio) in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Il rapporto di garanzia tra socio e Confidi si chiude a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte della Banca.

Ogni Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa sede operativa Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16 per eventuali contestazioni.

Procedura di reclamo

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla Sede Operativa FIDICOM Garanzia al credito 1979 società cooperativa in Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16 o via e-mail all'indirizzo PEC: info@pec.fidicom.it.

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa evade il reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata.

Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'Organismo di Conciliazione di cui al D. lgs. n. 28/2010 o all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹.

¹ Cfr. *Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.*



Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o al Confidi². FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF. E' fatta comunque salva la facoltà del socio di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti; le parti pertanto, individuano il Tribunale di Cremona quale Foro competente a decidere sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio ed il Confidi.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Socio: l'impresa che ha aderito al confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

Garante: è il confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Comitato Centrale del Credito: commissione di valutazione di merito creditizio: istituita all'interno del Confidi cui viene demandato il compito di valutare il merito creditizio dell'azienda istante.

Organismo di conciliazione: strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da enti pubblici o privati.

Arbitro bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche ed altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con FIDICOM Garanzia al Credito 1979 soc. coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

PMI: piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle Pmi si definisce microimpresa l'impresa con meno di dieci occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Fondo di Garanzia: fondo di garanzia costituito e finanziato (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2), comma 100, lettera a) dal Ministero dello Sviluppo Economico presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a.: è un'istituzione finanziaria che la missione di sostenere i progetti di sviluppo delle PMI ed è gestore del Fondo di Garanzia (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2).

ISMEA: ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Importo massimo garantito: importo massimo di finanziamento sul quale viene calcolata la percentuale di garanzia prestata.

Fidejussione: credito di firma prestato, su richiesta della cliente, dalle banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte.

Finanziamento: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.

Finanziamento garantito da pegno: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da beni mobili o da valori di proprietà del debitore e/o di un altro soggetto.

Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

Finlombarda S.p.a.: è la società finanziaria di Regione Lombardia. In qualità di società in house, ha il compito istituzionale di concorrere all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio.

Garante: è il CONFIDI che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del socio.

Garanzia prestata dal CONFIDI: obbligo che assume il CONFIDI, previa richiesta del socio del CONFIDI stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del CONFIDI.

Intermediari finanziari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del CONFIDI e che sono garantiti dal CONFIDI stesso.

Linea controgaranzia di Finlombarda: controgaranzia rilasciata da Regione Lombardia a favore delle piccole e medie imprese all'interno dell'Azione di Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema

² Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa
Sede Legale: Via B. Croce, 19 - 26900 Lodi (LO)
www.fidicom.it - info@fidicom.it

P. IVA 02197360981 - N. R.E.A. LO - 1460992

Num. Albo Cooperative n. A146665

Iscritta C.C.I.A.A. di Lodi n. 0219736981

Iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari n. 32922



nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci. Si tratta di una garanzia al 50% della garanzia concessa da Fidicom su di un portafoglio con "cap" di perdita al 4,5%. La controgaranzia è rilasciata da Finlombarda a valere su POR FESR 2014/2020.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento della promozione viene svolta dal CONFIDI in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. Ove "dipendenze" è da intendersi qualunque locale del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione del contratto, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal CONFIDI nella propria sede o nelle proprie dipendenze. per "dipendenza" si intende qualunque locale del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Pasvim S.p.a.: società finanziaria convenzionata con il CONFIDI che rilascia solo credito di firma.

Socio del CONFIDI: il socio che ha aderito al CONFIDI e richiede la garanzia del CONFIDI stesso.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o omissione.

Presidenza e Direzione Generale

Via G. Di Vittorio, 16 - 26013 Crema (CR) - T. 0373 472707 - F. 0373 472708 - info@fidicom.it - info@pec.fidicom.it

Sedi operative: Milano | Roma | Bari | Ancona | Como | Cremona | Bergamo

Aderente a:



1) COPIA CONFIDI

FOGLIO INFORMATIVO E DIRITTI DEL SOCIO

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti (provvedimento Banca d'Italia 15 luglio

2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 C.C.

Aggiornamento (4/2016) del 19 dicembre 2016

Sezione I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

La Società Cooperativa FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è una cooperativa di garanzia collettiva fidi (confidi), con sede legale in Lodi, via Benedetto Croce n.19 e sede operativa in Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16; telefono 0373/472707, telefax 0373/472708, web www.fidicom.it; posta elettronica info@fidicom.it, PEC: info@pec.fidicom.it, iscritta al n. 02197360981 del Registro delle Imprese di Lodi, medesimo numero di codice fiscale e di Partita IVA n. 0219736098, intermediario finanziario iscritto al n. 32922 della sezione prevista dall'art. 155, comma 4 del D. lgs. n. 385/03 e ss. mm. (TUB), iscritta al n. A14665 dell'albo delle Società Cooperative.

Sezione II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Denominazione ente/società: _____

Cognome e nome della persona fisica: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

e-mail: _____

Qualifica (da barrare):

dipendente di FIDICOM

agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____

mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. _____

ente convenzionato (associazione di categoria) per la raccolta delle domande di garanzia

Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo

Il sottoscritto _____ Cod.Fisc. _____ in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

dichiara di aver ricevuto del Foglio Informativo e dei Diritti del Cliente.

Luogo e data di ricezione _____ Firma _____

Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di attività di tipo mutualistico esclusivamente a favore dei soci. La stessa, quindi, non ha fini di lucro.

L'attività offerta dalla FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa, consiste principalmente nel prestare servizi a favore dei propri soci cooperatori al fine di favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie collettive dei fidi nell'interesse dei soci nonché di fornire assistenza tecnica-strumentale nei rapporti con il sistema bancario e creditizio. La Cooperativa si propone, infatti, di offrire assistenza ai soci per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento, prestando attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riguardo all'accesso a forme di finanziamento agevolato, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

La Cooperativa, in particolare, può garantire le operazioni di credito sia a breve che a medio-lungo termine comprese le operazioni di locazione finanziaria (leasing), di cessione di crediti e altre operazioni di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese.

A tal fine la FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie.

Ammissione Socio

Per poter fruire dei servizi offerti dalla FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa il soggetto deve preliminarmente acquisire la qualità di socio. A tal fine, lo stesso dovrà inoltrare una apposita istanza di adesione (scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it alla voce La garanzia a supporto delle imprese - Iter procedurale) e sottoscrivere una quota di capitale sociale pari a 25,00 euro nonché versare la somma di 150,00 euro quale tassa di ammissione a nuovo socio. La tassa di ammissione a socio non può essere restituita.

Possono assumere la qualifica di soci i soggetti titolari di piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi o di imprese artigiane o agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti ad albi professionali e le associazioni professionali nella misura in cui svolgano un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI. Possono, inoltre, essere soci gli enti privati, le associazioni e le imprese di maggiori dimensioni, operanti nei settori sopra citati, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentanti più di 1/6 (un sesto) della totalità delle imprese socie.

L'istanza sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione del Confidi, il quale, verificata l'esistenza delle qualità richieste dallo Statuto ne delibera l'accoglimento.

La qualità di socio inizia ad avere efficacia dalla data di iscrizione nel libro soci della Cooperativa e mantenuta sino al recesso o alla esclusione, a norma dello Statuto Sociale.

Sezione IV - CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA RILASCIATA DA FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979

L'attività di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa consiste nella prestazione di garanzia collettiva nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituiti di credito e Intermediari Finanziari (da ora in poi indicati genericamente come "Banca") con i quali la Cooperativa ha stipulato apposita convenzione.

A seguito della richiesta di accesso al credito rivolta alla Banca ed inoltrata alla stessa dal socio, direttamente o per il tramite di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa, quest'ultimo si impegna, mediante contratto sottoscritto direttamente con la Banca, a rimborsare a quest'ultima il credito concesso e quanto altro richiesto dalla stessa, la quale provvederà ad indicare al proprio cliente le caratteristiche dei rischi tipici e tutte le forme di impegno patrimoniale assunte.

Per quanto concerne l'attività del Confidi, il socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una "istanza di rilascio di garanzia collettiva" - scaricabile dal sito del Confidi www.fidicom.it - corredata da tutta la documentazione richiesta, che sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione da parte del Comitato Centrale del Credito, interno al Confidi, che esprime un parere non vincolante sul merito creditizio dell'impresa.

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa, nella valutazione del rilascio della garanzia, potrebbe richiedere al socio garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.).

La garanzia collettiva prestata dal Confidi di norma è pari al 50% del valore dell'affidamento concesso al socio, salvo situazioni particolari che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione e/o disciplinate dalle Convenzioni Bancarie stipulate ed in vigore.

Per affidamento si intende ogni forma tecnica di fido: mutuo chirografario, mutuo ipotecario, scoperto di c/c, anticipo fatture, castelletto s.b.f. ed ogni altro prodotto di finanziamento alle imprese.

La garanzia rilasciata da FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa è accessoria e disciplinata dalla convenzione in essere; essa può essere "sussidiaria" o "a prima richiesta", a valere sul patrimonio o a valere su fondi monetari.

La garanzia si definisce "sussidiaria" qualora il Confidi possa opporre alla Banca il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del socio debitore.

La garanzia si definisce "a prima richiesta" qualora la Banca possa rivolgersi direttamente al Confidi per il pagamento del debito contratto dal socio debitore senza la preventiva escussione del suo patrimonio.

La scelta della "sussidiarietà" o della "prima richiesta" è lasciata al Confidi e/o è indicata nelle convenzioni stipulate con le Banche il cui elenco è disponibile sul sito www.fidicom.it alla voce "Istituti Convenzionati".

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa può controgarantirsi con il Fondo di Garanzia - L. 662/96 (www.fondidigaranzia.it), nel caso in cui ne sussistano i requisiti indicati dalle procedure del Fondo di Garanzia e qualora la FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa desideri controgarantirsi col Fondo in oggetto. Il Fondo di Garanzia (L. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) è istituito e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) capofilato dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. (www.mcc.it), che ne è il gestore. La scelta della controgaranzia è la stessa scelta dal confidi per l'Impresa, "sussidiaria" o a "prima richiesta".

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa può co-garantirsi con ISMEA-SGFA (<http://www.ismea.it>). L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Principali rischi dell'operazione

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente tra il socio e la FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa sono connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca.

Nel caso in cui il socio – debitore ovvero gli eventuali garanti risultino inadempienti verso la Banca e quest'ultima viene soddisfatta nel suo credito dalla FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa per la percentuale di propria competenza, quest'ultima procederà a richiedere al socio-debitore o agli eventuali garanti la restituzione di quanto corrisposto alla Banca. In caso di inadempimento del socio, la FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa potrà trattenere la quota di capitale sociale dallo stesso versata ed escluderlo dalla società e trattenere il versamento a Fondo Rischi Indisponibili dallo stesso versato, procedendo anche alle eventuali azioni legali per il recupero delle somme dovute.

Si evidenzia che in caso di inadempimento del socio e di conseguente rimborso della FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa nei confronti della Banca del valore del credito garantito, i precedenti crediti di firma si trasformano in crediti per cassa del Confidi verso i soci e sugli stessi matureranno anche i relativi interessi di mora (che decorreranno dal rimborso effettuato dal Confidi alla Banca fino alla restituzione da parte del socio) che il socio – debitore sarà tenuto a corrispondere al Confidi unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi.

Banca e FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. È espresso onere/obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa mediante l'escussione della garanzia.

L'eventuale inadempimento del Socio verso FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa.

Sezione V - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SOCIO CONNESSE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA COLLETTIVA DA PARTE DEL CONFIDI

Contributi e commissioni di garanzia per il rilascio della garanzia*

Iscrizione nuovo socio

Quota sociale	€ 25,00
Tassa di ammissione	€ 150,00

La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di ammissione. La tassa di ammissione è versata a titolo definitivo e non può essere restituita.

Diritti di segreteria

Per una richiesta di finanziamento superiore a € 50.000,00, è prevista la corresponsione, all'atto dell'erogazione, dei diritti di segreteria pari allo 0,15% dell'importo della richiesta di finanziamento fino ad un massimo di € 225,00 (duecentoventicinque/00). I diritti di segreteria restano calcolati come indicato anche per le richieste di moratoria. I diritti di segreteria non devono essere corrisposti nuovamente se la delibera è presentata su di un'altra banca entro la scadenza delle lettera di garanzia stessa. I diritti di segreteria sono calcolati sull'ammontare totale delle richieste di finanziamento presentate.

Spese di istruttoria

- Richiesta di finanziamento inferiore a € 25.000,00
(escluso IVA) € 150,00
devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia
- Richiesta di finanziamento compresa tra € 25.001,00 e € 50.000,00
(escluso IVA) € 300,00
di cui 150,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia
- Richiesta di finanziamento superiore a € 50.000,00
1% del finanziamento fino ad un importo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) - escluso IVA
di cui 0,30% del fin. (escluso IVA) deve essere versato all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia, fino ad un importo massimo di € 300,00 (trecento/00) – escluso IVA.

Le spese di istruttoria restano calcolate come indicato sopra anche per le richieste di moratoria.

Le spese di istruttoria sono sempre pari all'1% del finanziamento (senza un tetto massimo di importo) in caso di garanzie rilasciate per la ristrutturazione del debito; anche in questo caso le spese di istruttoria anticipate non possono superare importo massimo di € 300,00 (trecento/00) – escluso IVA.

Le spese di istruttoria sono sempre calcolate esclusivamente sul totale delle linee richieste per ogni delibera. Quindi l'ammontare di calcolo deriva sempre dalla somma delle linee richieste, anche se individuate su banche diverse.

Le spese di istruttoria non devono essere corrisposte nuovamente se la delibera è presentata su di un'altra banca entro la scadenza delle lettera di garanzia stessa.

In caso di mancato rilascio della garanzia, di rinuncia alla garanzia rilasciata e/o di mancata concessione del finanziamento, le spese di istruttoria anticipate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione della garanzia non sono restituite.

Spese di Istruttoria e consulenza ISMEA-SGFA

Nel caso di aziende agricole che possono beneficiare della garanzia ISMEA-SGFA (<http://www.ismea.it>), il Confidi effettua l'attività di istruttoria e consulenza per l'ottenimento della garanzia e per l'eventuale co-garanzia del confidi.

Le spese di istruttoria nel caso di pratica con ISMEA-SGFA sostituiscono le spese di istruttoria standard.

Richiesta di finanziamento fino a € 300.000,00 € 1.500,00

(escluso IVA)

di cui 300,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione

Richiesta di finanziamento compresa tra € 300.001,00 e € 500.000,00 € 1.750,00

(escluso IVA)

di cui 300,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione

Richiesta di finanziamento compresa tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 € 2.000,00

(escluso IVA)

di cui 300,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione

Richiesta di finanziamento da € 1.000.001,00 € 2.250,00

(escluso IVA)

di cui 300,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione

Escluso l'anticipo in caso di richiesta di co-garanzia al Confidi, le spese di istruttoria devono essere corrisposte all'ottenimento della quotazione di pricing da parte di ISMEA.

In virtù della convenzione stipulata tra il Confidi e ISMEA, il Confidi è autorizzato a comunicare all'impresa i costi di ISMEA.

In caso di mancato rilascio della garanzia, di rinuncia alla garanzia rilasciata e/o di mancata concessione del finanziamento, le spese di istruttoria anticipate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione della garanzia non sono restituite.

Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia

In caso di concessione del finanziamento, la commissione annua è pari a € 50,00 è applicata ed addebitata annualmente a mezzo R.I.D. entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'erogazione o alla messa in disponibilità dell'affidamento a breve.

Commissioni

Le commissioni sono calcolate in percentuale sull'importo del finanziamento erogato e sono addebitate all'erogazione del finanziamento oppure alla messa in disponibilità dello stesso. La percentuale delle commissioni è calcolata secondo il profilo di rischio espresso dall'indicatore **Perform - CRIF Credit Bureau Score**.

CRIF Credit Bureau Score	Affidamenti a breve*	sussidiaria		a prima richiesta	
			contr. FdG		controgar**
Da P a O	Rischio basso	1,00%	0,75%	1,25%	0,94%
Da N a L	Rischio medio basso	1,35%	1,01%	1,65%	1,24%
Da I a E	Rischio medio alto	1,75%	1,31%	2,00%	1,50%
Da D a A	Rischio alto	2,00%	1,50%	2,25%	1,69%

La commissione è secca (flat)

*esclusi i codici ATECO dell'Agricoltura

**la controgaranzia può essere fornita dal Fondo di Garanzia per le PMI oppure dalla Linea controgaranzia di Finlombarda

CRIF Credit Bureau Score	Affidamenti a breve per codici ATECO Agricoltura	sussidiaria	a prima richiesta
Da P a O	Rischio basso	0,75%	0,90%
Da N a L	Rischio medio basso	0,90%	1,05%
Da I a E	Rischio medio alto	1,05%	1,20%
Da D a A	Rischio alto	1,20%	1,35%

La commissione è secca (flat)

CRIF Credit Bureau Score	Finanziamenti chirografari	sussidiaria		a prima richiesta	
			contr. FdG		controgar**
Da P a O	Rischio basso	0,50%	0,38%	0,80%	0,60%
Da N a L	Rischio medio basso	0,60%	0,45%	0,90%	0,68%
Da I a E	Rischio medio alto	0,75%	0,56%	1,00%	0,75%
Da D a A	Rischio alto	0,90%	0,68%	1,10%	0,83%

La commissione è calcolata sull'importo finanziato per ogni anno di finanziamento

**la controgaranzia può essere fornita dal Fondo di Garanzia per le PMI oppure dalla Linea controgaranzia di Finlombarda

Finanziamenti ipotecari	
Investimenti e start up	2,00%

La commissione è secca (flat)

CRIF Credit Bureau Score	Finanziamenti ipotecari	liquidità
Da P a O	Rischio basso	3,00%
Da N a L	Rischio medio basso	3,35%
Da I a E	Rischio medio alto	3,65%
Da D a A	Rischio alto	4,00%

La commissione è secca (flat)

In caso di ristrutturazione del debito le commissioni di garanzia sono pari all'1,10% annuo sull'importo finanziato per ogni anno di finanziamento; la commissione di garanzia per la ristrutturazione del debito è la medesima anche in presenza di una garanzia ipotecaria. La stessa commissione può essere calcolata per un numero massimo di anni pari a 6 (sei), anche se il periodo di ammortamento è di durata superiore.

Tale suddivisione delle commissioni di garanzia è da intendersi su garanzie rilasciate con percentuale minima del 30%. Per le richieste di garanzia con percentuali superiori al 50% la commissione di garanzia subirà l'incremento dello 0,1% per ogni incremento della garanzia pari al 10%; l'incremento delle commissioni non viene applicato se viene ottenuta la contro garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Per le richieste di garanzia con percentuale inferiore al 30%, le commissioni di garanzia sono ridotte proporzionalmente (ad esempio: 50%:20%=100:40).

Per il rilascio di una garanzia ad una start up per un'operazione non ipotecaria, in mancanza di CRIF Credit Bureau Score, il rischio sarà considerato medio alto.

Nel caso dei rinnovi di garanzie per affidamenti a breve termine (già sperimentati da un anno), se il sistema interno Sprint 2.0 di Crif rilascia una valutazione a semaforo verde oppure giallo, cui segua un andamentale di Centrale Rischi/Crif regolare che non presenti sconfini e un rapporto regolare con il Confidi, è possibile ridurre il rischio (CRIF Credit Bureau Score) di una classe. La riduzione è possibile per tutti i rischi differenti dal rischio basso.

Al sussistere delle medesime condizioni indicate per i rinnovi e ad esclusione delle nuove imprese, per un'impresa con rischio non calcolabile è possibile applicare una riduzione a rischio medio basso oppure basso dietro parere positivo dell'Organo deliberante le garanzie.

Prima che sia decorsa più della metà della durata della garanzia stessa, nel caso di sostituzione con una nuova garanzia del Confidi di importo almeno pari a quello originario della garanzia surrogata, valutato il merito creditizio dell'impresa, l'Organo deliberante può concedere una riduzione delle commissioni di garanzia fino al 25%.

Fondo Rischi Garanzie Prestate

L'importo è corrisposto una tantum al momento dell'erogazione e calcolato dal Confidi in sede di deliberazione della garanzia. In via ordinaria è pari al 2,5% dell'importo del finanziamento erogato; il Consiglio d'Amministrazione può deliberare di non richiederlo, un importo inferiore o superiore in relazione alla situazione patrimoniale del Confidi, al rischio dell'operazione di garanzia ed in relazione ai termini delle convenzioni con l'Ente Finanziatore. In caso di inadempimento del finanziamento garantito ovvero di inadempimento di altri finanziamenti precedenti o successivi conclusi con la garanzia del Confidi anche a favore di diversi soggetti finanziatori, il Confidi utilizzerà il Fondo Rischi per il pagamento della garanzia e, in tal caso, nulla potrà essere restituito.

Alla regolare estinzione del finanziamento garantito il Fondo Rischi sarà restituito, secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui il cliente abbia in corso altri rapporti garantiti dal medesimo Confidi anche con diversi soggetti finanziatori, nella misura in cui e a condizione che il cliente dimostri la regolarità dello svolgimento dei suddetti rapporti;
- qualora sia necessario trattenere il Fondo Rischi ad integrazione del FONDO RISCHI (inteso come Fondo Monetario da convenzione) complessivo in essere presso il soggetto finanziatore e determinato secondo il moltiplicatore alla medesima data vigente in virtù della Convenzione che il richiedente espressamente accetta ed approva, potrà essere restituito solo nella misura in cui esso ecceda tale limite minimo del Fondo Rischi. Solo il Consiglio di Amministrazione ha potere di delibera in materia.

In caso di estinzione anticipata dei finanziamenti o di chiusura non regolare delle linee di credito garantite, il Fondo Rischi potrà essere restituito solo allo spirare dei termini indicati dagli articoli 65 e 67 l.f.

In tutti gli altri casi il Fondo Rischi sarà restituito a seguito di presentazione di richiesta scritta inviata al Confidi mediante raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata non prima di sei mesi dall'estinzione del rapporto.

Quote sociali

Oltre i 25,00 euro di quota sociale di iscrizione, le quote sociali da versare sono pari al 2,5% del finanziamento erogato ed addebitate all'atto dell'erogazione. Una somma corrispondente al 2,5% dell'importo totale della somma finanziata, imputata al socio quale propria quota di capitale sociale aggiungendosi ai 25 euro sopra indicati. Per le richieste di garanzia con percentuale inferiore al 30%, le quote sociali sono ridotte proporzionalmente (ad esempio: 50%:20%=100:40) solamente nel caso in cui la scelta non comporti un disallineamento patrimoniale tra fondi monetari richiesti dalla convenzione bancaria di riferimento e finanziamenti in essere.

Dette spese di istruttoria (escluse quelle anticipate), diritti di segreteria, la commissione di garanzia nonché i fondi rischi e le quote sociali anzidetti, devono essere integralmente corrisposti al Confidi al momento del rilascio della Garanzia, in particolare tali oneri, di norma, sono versati al Confidi per il tramite dell'intermediario garantito in fase di erogazione del finanziamento dietro formale autorizzazione scritta da parte del socio con la domanda di garanzia e comunicata all'intermediario.

Le spese di riconciliazione annua della posizione di garanzia sono corrisposte ogni anno successivo all'accensione del finanziamento entro la fine del mese di febbraio e per tutti gli anni di durata del finanziamento. Il pagamento è effettuato in virtù della sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione permanente all'addebito in c/c - R.I.D.. L'addebito termina in caso di estinzione anticipata del finanziamento o, inevitabilmente, al termine del finanziamento.

Qualora la garanzia collettiva prestata dal Confidi si trasformi da credito di firma in credito per cassa - cioè quando il Confidi abbia provveduto al pagamento della garanzia per l'inadempimento del debitore- il socio-debitore dovrà sostenere gli ulteriori costi inerenti gli interessi di mora (che decorreranno dal rimborso effettuato dal Confidi alla Banca fino alla restituzione da parte del socio) e tutte le spese (legali, giudiziarie...) documentate sostenute dallo stesso Confidi per il recupero dei crediti o quelle rimborsate alla banca.

***Contributi e commissioni di garanzia per il rilascio della garanzia agevolati**

La garanzia Fidicom a supporto dell'erogazione delle tredicesime mensilità, quattordicesime mensilità e finanziamento imposte ha condizioni agevolate per le caratteristiche seguenti:

Importo massimo garanzia netta (al netto di pegno o contro garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI):

max € 100.000,00

Durata: da 6 a 12 mesi

Rimborso rateale mensile

Tasso di interesse applicato secondo la convenzione Fidicom con l'istituto di credito

Garanzia Fidicom a prima richiesta al 50%

Le condizioni del prodotto Garanzia Smart sono agevolate come descritto di sotto a condizione che:

1. l'impresa non presenti pregiudizievoli;
 2. gli amministratori dell'impresa non presentino pregiudizievoli;
 3. all'impresa risulti assegnata una valutazione Verde dal sistema di *scoring* Sprint 2.0 di Crif utilizzato dal Confidi;
 4. il finanziamento sia erogato entro e non oltre 30 giorni dal giorno di pagamento prestabilito nella motivazione del prodotto.
- In caso di mancanza di una sola delle condizioni di cui sopra, il *pricing* della garanzia sarà quello ordinario.

Iscrizione nuovo socio

Quota sociale

€ 25,00

Tassa di ammissione

€ 150,00

La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di ammissione

Diritti di segreteria

Non è applicato nessun diritto di segreteria.

Spese di istruttoria

Richiesta di finanziamento inferiore a € 25.000,00

€ 112,50 (escluso IVA)

devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia

Richiesta di finanziamento compresa tra € 25.001,00 e € 50.000,00

€ 225,00 (escluso IVA)

di cui 150,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia

Richiesta di finanziamento superiore a € 50.000,00

€ 375,00 (escluso IVA)

di cui 150,00 € (escluso IVA) devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione di garanzia

Commissione annua di riconciliazione della posizione di garanzia

La commissione annua non viene applicata.

Commissioni di garanzia

Le commissioni sono calcolate in percentuale sull'importo del finanziamento erogato e sono addebitate all'erogazione del finanziamento. Le commissioni annue sull'importo finanziato sono pari:

a prima richiesta	
	contr. FCG
0,80%	0,60%

Fondo Rischi Garanzie Prestate

Il Fondo Rischi Garanzie Prestate da versare è pari all'**1%** del finanziamento erogato ed addebitato all'atto dell'erogazione.

Quote sociali

Le quote sociali da versare sono pari al **2,5%** del finanziamento erogato ed addebitate all'atto dell'erogazione. Nel caso in cui fosse erogato un finanziamento a estinzione del precedente il versamento delle quote sociali integra quelle già versate per mantenere il 2,5% sull'ammontare totale.

Altri servizi

Il servizio prevede la proposta dell'attività di consulenza finalizzata all'ottenimento della garanzia, che viene regolata con apposito contratto proposto al socio dalla COOPERATIVA. L'attività di consulenza può essere realizzata anche da società di servizi controllata dal Confidi e/o da professionisti/società specializzate.

Il servizio prevede l'incasso della quota associativa per conto delle Associazioni di Sistema Commercio e Impresa (www.sistema-impresa.org) del territorio italiano. Nel caso in cui vi siano i requisiti di adesione, il referente del confidi propone l'adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale FORMAZIENDA (www.formazienda.com) ed al sistema dell'Ente Bilaterale EBITEN (www.ebiten.it). Il referente del Confidi illustra in modo compiuto e dettagliato i servizi ed i relativi eventuali costi. Ogni informazione aggiuntiva è reperibile sui siti web di riferimento indicati.

Oltre ai servizi di cui sopra, Fidicom, in virtù di apposita convenzione, può offrire ai propri soci assistenza per l'ottenimento della Garanzia da parte di Pasvim S.p.a. - www.pasvim.it, a patto che il socio possa essere controgarantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96). **La garanzia di Pasvim è finalizzata all'ottenimento di finanziamenti da parte di Intesa Sanpaolo.** Per l'effettuazione del suddetto servizio, ai soci/aspiranti soci saranno proposti i seguenti costi:

▪ Finanziamenti a breve termine (max 18 mesi - 1 gg):

- Quota sociale di iscrizione (solo per nuovi soci): € 25;
- Tassa di ammissione (solo per nuovi soci): € 150;
- Spese istruttoria***: 1% del finanziamento erogato + iva;
- Quote sociali all'erogazione: 1% del finanziamento erogato.

La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di ammissione. La tassa di ammissione è versata a titolo definitivo e non può essere restituita.

****Le spese di istruttoria debbono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza per l'ottenimento della garanzia Pasvim. In caso di mancato rilascio della garanzia, di rinuncia alla garanzia rilasciata e/o di mancata concessione del finanziamento, le spese di istruttoria anticipate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione della garanzia non sono restituite.*

▪ Finanziamenti a medio-lungo termine:

- Quota sociale di iscrizione (solo per nuovi soci): € 25;
- Tassa di ammissione (solo per nuovi soci): € 150;
- Diritti di segreteria: 0,15% del finanziamento erogato;
- Spese istruttoria: 1% del finanziamento erogato;
- Quote sociali all'erogazione: 1% del finanziamento erogato.

La quota sociale di iscrizione e la tassa di ammissione devono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di ammissione. La tassa di ammissione è versata a titolo definitivo e non può essere restituita.

****Le spese di istruttoria debbono essere versate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza per l'ottenimento della garanzia Pasvim. In caso di mancato rilascio della garanzia, di rinuncia alla garanzia rilasciata e/o di mancata concessione del finanziamento, le spese di istruttoria anticipate all'atto della sottoscrizione dell'istanza di concessione della garanzia non sono restituite.*

I costi della garanzia di Pasvim saranno illustrati ai soci/aspiranti soci da parte del personale di Fidicom in conformità con quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza ed in base a quanto pubblicato su www.pasvim.it.

Sezione VI - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLA FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979 SOC. COOP

Perfezionamento ed efficacia della garanzia

Il Garanzia si perfeziona con l'accettazione da parte del cliente mediante apposizione della sua firma sul Mod. B di Istanza di Garanzia. Tuttavia, la garanzia acquista efficacia in subordine all'erogazione e a decorrere dall'erogazione del finanziamento o disposizione del fido. Inoltre, considerato il carattere oneroso della Garanzia, l'efficacia dello stesso resta subordinata anche al pagamento dei costi della garanzia. Qualora FIDICOM Garanzia al Credito 1979 s.c. richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della

Legge 662/96, il rilascio della garanzia è altresì subordinato alla positiva delibera di ammissione da parte del Comitato di Gestione del Fondo.

Risoluzione del contratto ed inefficacia della garanzia

La Garanzia si intenderà automaticamente risolta ed inefficace, senza necessità per il Confidi di avvertire il Cliente-socio, nei seguenti casi:

- mancata erogazione o messa a disposizione del credito dall'Ente Finanziatore entro 3 mesi dalla concessione della garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con l'Ente o indicato nella lettera di garanzia);
- mancato pagamento del Cliente delle quote sociali, dei fondi rischi indisponibili e dei costi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi per il rilascio iniziale della garanzia, nonché per i rinnovi successivi anche se parziali, entro 15 giorni dall'erogazione del finanziamento o perfezionamento dei rinnovi, salvo diverso termine previsto dal Confidi in accordo con l'Ente Finanziatore;
- mancata rispondenza dell'operazione alle finalità espresse nella lettera di garanzia e documento di sintesi;
- estinzione anticipata del finanziamento garantito previo rilascio di un atto liberatorio dall'Ente Finanziatore.

Recesso

Il Cliente-socio ha diritto di recedere dalla garanzia, subordinatamente al rilascio a cura dell'Ente Finanziatore, di una dichiarazione che liberi FIDICOM Garanzia la Credito 1979 s.c. dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico. In caso di recesso, così come nell'ipotesi di estinzione anticipata di garanzia concessa a seguito dell'estinzione anticipata del relativo finanziamento o per qualsivoglia altro motivo, al cliente non verrà restituita alcuna commissione eventualmente versata a FIDICOM Garanzia la credito 1979 s.c..

Il recesso dalla garanzia non comporta il recesso dallo status di socio di FIDICOM Garanzia la Credito 1979 s.c..

Recesso dal Confidi e/o restituzione quote sociali

Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi rilasciata dall'intermediario finanziario garantito. Ha, altresì, diritto di recesso nel caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata o per naturale scadenza del finanziamento garantito.

In ogni caso non è previsto il rimborso degli importi pagati per le spese di istruttoria, per la tassa di ammissione, per la tassa annuale e per le commissioni di garanzia.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto della FIDICOM Garanzia al Credito 1979 s.c., cui si rimanda, al socio receduto o escluso, la quota sociale versata (che si compone della percentuale dell'importo totale della somma finanziata, qualora vi fosse, oltre ai 25 euro di iscrizione), sarà rimborsata nel limite massimo dell'importo versato, al netto di eventuali sue posizioni debitorie esistenti nei confronti del Confidi al momento della liquidazione della quota stessa. Il socio non ha diritto alla liquidazione della propria quota sociale prima di aver completamente estinto il proprio debito nei confronti del Confidi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio (che coincide con l'approvazione del bilancio) in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Il rapporto di garanzia tra socio e Confidi si chiude a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte della Banca.

Ogni Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami di FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa sede operativa Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16 per eventuali contestazioni.

Procedura di reclamo

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla Sede Operativa FIDICOM Garanzia al credito 1979 società cooperativa in Crema (CR) Via G. Di Vittorio n. 16 o via e-mail all'indirizzo PEC: info@pec.fidicom.it.

La FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa evade il reclamo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata.

Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'Organismo di Conciliazione di cui al D. lgs. n. 28/2010 o all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)³.

³ Cfr. *Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.*



Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o al Confidi⁴. FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF. E' fatta comunque salva la facoltà del socio di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti; le parti pertanto, individuano il Tribunale di Cremona quale Foro competente a decidere sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio ed il Confidi.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Socio: l'impresa che ha aderito al confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

Garante: è il confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Comitato Centrale del Credito: commissione di valutazione di merito creditizio: istituita all'interno del Confidi cui viene demandato il compito di valutare il merito creditizio dell'azienda istante.

Organismo di conciliazione: strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da enti pubblici o privati.

Arbitro bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche ed altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con FIDICOM Garanzia al Credito 1979 soc. coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

PMI: piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle Pmi si definisce microimpresa l'impresa con meno di dieci occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Fondo di Garanzia: fondo di garanzia costituito e finanziato (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2), comma 100, lettera a) dal Ministero dello Sviluppo Economico presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a.: è un'istituzione finanziaria che la missione di sostenere i progetti di sviluppo delle PMI ed è gestore del Fondo di Garanzia (legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 2).

ISMEA: ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Importo massimo garantito: importo massimo di finanziamento sul quale viene calcolata la percentuale di garanzia prestata.

Fidejussione: credito di firma prestato, su richiesta della cliente, dalle banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte.

Finanziamento: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.

Finanziamento garantito da pegno: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da beni mobili o da valori di proprietà del debitore e/o di un altro soggetto.

Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

Finlombarda S.p.a.: è la società finanziaria di Regione Lombardia. In qualità di società in house, ha il compito istituzionale di concorrere all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio.

Garante: è il CONFIDI che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del socio.

Garanzia prestata dal CONFIDI: obbligo che assume il CONFIDI, previa richiesta del socio del CONFIDI stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del CONFIDI.

Intermediari finanziari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del CONFIDI e che sono garantiti dal CONFIDI stesso.

Linea controgaranzia di Finlombarda: controgaranzia rilasciata da Regione Lombardia a favore delle piccole e medie imprese all'interno dell'Azione di Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema

⁴ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa
Sede Legale: Via B. Croce, 19 - 26900 Lodi (LO)
www.fidicom.it - info@fidicom.it

P. IVA 02197360981 - N. R.E.A. LO - 1460992

Num. Albo Cooperative n. A146665

Iscritta C.C.I.A.A. di Lodi n. 0219736981

Iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari n. 32922



nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci. Si tratta di una garanzia al 50% della garanzia concessa da Fidicom su di un portafoglio con "cap" di perdita al 4,5%. La controgaranzia è rilasciata da Finlombarda a valere su POR FESR 2014/2020.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento della promozione viene svolta dal CONFIDI in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. Ove "dipendenze" è da intendersi qualunque locale del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione del contratto, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal CONFIDI nella propria sede o nelle proprie dipendenze. per "dipendenza" si intende qualunque locale del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forma di controllo.

Pasvim S.p.a.: società finanziaria convenzionata con il CONFIDI che rilascia solo credito di firma.

Socio del CONFIDI: il socio che ha aderito al CONFIDI e richiede la garanzia del CONFIDI stesso.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o omissione.

Presidenza e Direzione Generale

Via G. Di Vittorio, 16 - 26013 Crema (CR) - T. 0373 472707 - F. 0373 472708 - info@fidicom.it - info@pec.fidicom.it

Sedi operative: Milano | Roma | Bari | Ancona | Como | Cremona | Bergamo

Aderente a:

